

ADDENDUM alla polizza n. 13 06050 64

Ad integrazione o in deroga ai corrispondenti articoli previsti dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo:

- **Mod.PD-FI-CUIDIPPR1**, che contiene Nota informativa Mod.PD35NICUIDIPPR1 e Condizioni di assicurazione Mod.PD35CCUIDIPPR1;
- **Mod.PD-FI-CUIDIPEX1**, che contiene Nota informativa Mod.PD35NICUIDIPEX1 e Condizioni di assicurazione Mod.PD35CCUIDIPEX1.

si intendono operanti le sottoriportate Condizioni Particolari, **le quali prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione:**

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente polizza si intendono assicurati esclusivamente gli accompagnatori non dipendenti, i bambini/ragazzi ospiti delle Colonie montane e marine, dei campeggi, organizzati dal Contraente e/o dall'ENI S.p.A. e/o dalle Società collegate e/o controllate da detta Società, ed in Colonie o Campeggi organizzati da terzi. La copertura è operante esclusivamente nel periodo che intercorre tra il 15/6 ed il 15/9 di ogni annualità di polizza. Le colonie e i campeggi sono generalmente articolati in turni della durata di 15 giorni circa. La garanzia copre altresì:

- a)** i bambini/ragazzi italiani e gli accompagnatori adulti durante lo svolgimento dei soggiorni ENI sia in Italia che all'estero, nonché i rischi, in ogni modo connessi con i viaggi di trasferimento, voli compresi, da e per i soggiorni. **L'assicurazione avrà inizio dal momento in cui i bambini/ragazzi vengono affidati al personale incaricato e avrà termine all'atto in cui i medesimi vengono riaffidati ai genitori.**
Per gli accompagnatori adulti, la garanzia per i viaggi, inizia dal momento in cui lasciano il soggiorno, per raggiungere il centro di raccolta e termina a fine soggiorno, al momento in cui i bambini/ragazzi vengono riaffidati; sono compresi i viaggi effettuati nei turni di soggiorno intermedi.
- b)** i bambini/ragazzi stranieri e loro accompagnatori adulti ospiti dei soggiorni ENI, in Italia e all'Estero, sia durante lo svolgimento dei soggiorni, sia durante i viaggi di trasferimento con qualsiasi mezzo di trasporto, voli compresi, da e per i soggiorni stessi. **L'assicurazione avrà inizio dal momento in cui i bambini/ragazzi e loro accompagnatori adulti arrivano in Italia e termina al momento dell'abbandono del suolo nazionale Italiano per il rientro in patria.**
- c)** il familiare accompagnatore, o chi ne fa le veci durante il periodo di ricovero dell'Assicurato presso l'Istituto di Cura Locale.

CAPITALI ASSICURATI PER INFORTUNIO

I capitali ASSICURATI vengono fissati come segue:

- **per ciascun bambino ospite delle colonie e dei campeggi:** Euro 62.000,00 in caso di Morte, Euro 78.000,00 in caso di Danno Biologico;
- **per ciascun accompagnatore non dipendente:** Euro 78.000,00 in caso di Morte, Euro 93.000,00 in caso di Danno Biologico.

ESTENSIONE DI GARANZIA AL RIMBORSO SPESE MEDICHE

La garanzia si intende estesa al rimborso delle spese mediche alle condizioni sotto indicate:

SPESE MEDICHE RIMBORSABILI E RELATIVI MASSIMALI

1. per spese di ricovero per infortunio e/o malattia presso Istituto di Cura locale **Euro 3.000,00 per sinistro;**
2. per spese di trasporto da Istituto di Cura locale o dal posto di pronto soccorso a Istituto di Cura vicino alla residenza dell'Assicurato con eventuale assistenza di personale medico/infermieristico **Euro 3.000,00 per sinistro;**
3. per spese di viaggio e di soggiorno di un familiare o di chi ne fa le veci sostenute durante il periodo di ricovero presso l'Istituto di Cura locale di **Euro 2.000,00 per sinistro.**

ESCLUSIONI VALIDE PER IL RIMBORSO SPESE MEDICHE

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute in caso di:

1. aborto volontario;
2. ricoveri di tipo Day Hospital;
3. ortodonzia e bytes;
4. onorari di medici non autorizzati ad esercitare la professione;
5. spese per acque minerali, i vini, i ricostituenti, i cosmetici ed i preparati vitaminici;
6. ricerca diagnostica preventiva (check-up);
7. terapie psicologiche, chiroterapie, massoterapie, fisioterapie, cure termali, spese non appartenenti alla medicina convenzionalmente riconosciuta o tradizionale;
8. interventi per correzione miopia, astigmatismo ect..

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE

Qualora siano state sostenute spese di ricovero, di trasporto o di viaggio e/o soggiorno entro il limite massimo di un anno dall'evento, la Società procede al rimborso nel limite del massimale previsto su presentazione:

1. della copia della cartella clinica rilasciata dall'Ospedale o dalla Clinica, completa di anamnesi patologica prossima e remota e diario clinico, nel caso in cui il ricovero sia avvenuto all'estero la cartella clinica dovrà essere tradotta in italiano;
2. delle fatture o ricevute debitamente intestate con nome, cognome, indirizzo, città C.A.P. firmate e quietanzate.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto o ottenuto un rimborso da ente pubblico, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto in base alla documentazione delle spese effettivamente rimaste a carico dell'Assicurato al netto di quanto rimasto a carico di terzi.